

**III Atto Aggiuntivo alla Convenzione per la gestione del sistema aeroportuale della Capitale e Contratto di programma, ai sensi dell' art. 17, comma 34 bis, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102, comprensiva dei principi e criteri per il suo aggiornamento periodico.**

L'anno duemilaquattordici il giorno 9 del mese di dicembre

**tra**

L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, concedente, codice fiscale n. 97158180584, che d'ora in avanti sarà denominato "ENAC", rappresentato dal Direttore Generale Alessio Quaranta domiciliato per la carica presso la sede del predetto Ente, in Roma, Viale del Castro Pretorio 118, in virtù dei poteri ad esso

**e**

La Società Aeroporti di Roma S.p.A., per brevità denominata "Concessionaria" o "ADR S.p.A.", con sede legale in Fiumicino, Via dell'Aeroporto di Fiumicino n. 320, Capitale Sociale Euro 62.224.743, C.F. e numero di iscrizione del Registro delle imprese di Roma 13032990155, rappresentata dall'Ing. Lorenzo Lo Presti nella sua qualità di Amministratore Delegato e rappresentante legale pro-tempore della Società, domiciliato per la carica presso la sede della Società, denominate congiuntamente "Parti";

**Vista** la Convenzione per la gestione del sistema aeroportuale della Capitale e Contratto di programma, ai sensi dell'art. 17, comma 34 bis, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni in legge 3 agosto 2009, n. 102, comprensivo di principi e criteri per il suo aggiornamento periodico sottoscritta tra le Parti in data 25 ottobre 2012, e costituita dalla Convenzione per la gestione totale fino al 2044 del sistema aeroportuale romano (Titolo I) e dal Contratto di programma in deroga (Titolo II) e relativi allegati ("Atto Unico");

**Visto** il Decreto del Presidente e del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2012 che ha approvato l'Atto Unico subordinatamente al recepimento dei principi e delle indicazioni, tra l'altro, di cui all'art.1, comma 1 lett. h) del medesimo Decreto;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri all'art. 1, comma 3, ai sensi del quale le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 1 devono essere

recepite dalle Parti mediante apposito Atto aggiuntivo da stipulare entro il 31 dicembre 2012, termine indicato all'art. 22, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012 n. 35;

**Visto** l'Atto Aggiuntivo all'Atto Unico, sottoscritto tra le Parti il 27 dicembre 2012 che ha recepito quanto indicato nel DPCM del 21 dicembre 2012, ed in particolare all'art. 9 ha previsto di aggiungere all'Art. 29 dell'Atto Unico il seguente comma 13 *"Fermo quanto sopra le Parti si impegnano a negoziare in buona fede entro il 30 giugno 2014 un Atto alla presente Convenzione con cui prevedere eventuali ulteriori meccanismi di misurazione della qualità dei servizi secondo standard internazionali relativi ad aeroporti di dimensioni comparabili e, conseguentemente, stabilire le relative sanzioni in caso di mancato rispetto dei predetti standard."*;

**Visti** la nota di ENAC n. 73248 del 8 luglio 2014 relativa alla proposta per un ulteriore meccanismo di misurazione della qualità, i successivi confronti tra le Parti, e la nota di Aeroporti di Roma S.p.A., prot. U0011262 del 18 novembre 2014;

le Parti, con il presente Atto aggiuntivo che costituisce parte integrante e sostanziale dell'Atto Unico stipulato in data 25 ottobre 2012, così come modificato con Atto Aggiuntivo del 27 dicembre 2012 e dal II Atto Aggiuntivo del 23 dicembre 2013

## **CONVENGONO**

### **Articolo 1**

Nell'Allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale al presente Atto, sono individuati gli ulteriori meccanismi di misurazione della qualità dei servizi secondo standard internazionali, ai sensi e per gli effetti dall'art. 29 comma 13 dell'Atto Unico.

Nell'Allegato 1, oltre agli indicatori del nuovo meccanismo, sono altresì individuati: i) l'approccio metodologico per la selezione degli indicatori; ii) l'approccio metodologico per la selezione del campione di "peers"; iii) gli aeroporti componenti i panel; iv) le modalità di monitoraggio e v) il meccanismo sanzionatorio.

### **Articolo 2**

Al termine dell'anno 2015, prima annualità di applicazione degli ulteriori meccanismi di misurazione di qualità oggetto del presente Atto, le Parti, per tener conto di eventuali nuove evidenze che saranno nel frattempo acquisite, nonché dell'evoluzione del traffico sui due scali, potranno provvedere alla ridefinizione della

disciplina contenuta nell'Allegato 1 con effetti a valere sul sotto-periodo tariffario 2017-2021.

La società di gestione si impegna a presentare i report, con cadenza almeno bimestrale, al fine di consentire ad ENAC un costante e puntuale monitoraggio dell'andamento degli indicatori contenuti nell'Allegato 1.

### Articolo 3

Per tutto quanto non modificato con il presente III Atto Aggiuntivo resta ferma la Convenzione per la gestione del sistema aeroportuale della Capitale e Contratto di Programma ai sensi dell'art. 17, comma 34 bis, del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni, in legge 3 agosto 2009 n. 102 comprensiva dei principali criteri per il suo aggiornamento periodico (l'Atto Unico) sottoscritto il 25 ottobre 2012 come modificato dall'Atto Aggiuntivo sottoscritto il 27 dicembre 2012 e dal II Atto Aggiuntivo stipulato il 23 dicembre 2013

Letto, confermato e sottoscritto tra le Parti.

Ente Nazionale per l'Aviazione Civile

Direttore Generale

Alessio Quaranta



Aeroporti di Roma S.p.A.

L'Amministratore Delegato

Lorenzo Lo Presti

